II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 giugno 2000

che stabilisce la data alla quale può iniziare la spedizione di tori da corrida dal Portogallo alla Francia, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 7, della decisione 98/653/CE

[notificata con il numero C(2000) 1563]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/371/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno [1], modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE [2],

vista la decisione 98/653/CE della Commissione, del 18 novembre 1998, recante misure d'emergenza rese necessarie dall'insorgere di casi di encefalopatia spongiforme bovina in Portogallo [3], modificata da ultimo dalla decisione 2000/104/CE [4], in particolare l'articolo 3, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 3, paragrafo 7, della decisione 98/653/CE, la Commissione, dopo aver esaminato i protocolli di cui all'allegato II, punto 13, e dopo aver informato gli Stati membri, fissa la data alla quale può iniziare la spedizione di tori da corrida.

(2) I protocolli presentati dalla Francia sono stati esaminati e ritenuti soddisfacenti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La data di cui all'articolo 3, paragrafo 7, della decisione 98/653/CE per la spedizione di tori da corrida in Francia è fissata al 7 giugno 2000.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 2000.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

[1] GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.
[2] GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.
[3] GU L 311 del 20.11.1998, pag. 23.
[4] GU L 29 del 4.2.2000, pag. 36.